



**SKIPASS
ASSUR**

**SNOW
ASSIST**

Rimborso (skipass, corsi di sci,
noleggio del materiale di sci)

CHF 2'000

CHF 2'000

Spese per le ricerche ed il soccorso
Spese di soccorso con ambulanza o
elicottero
Costi di assistenza sanitaria
immediata

-

CHF 10'000

in estate

**SUMMER
ASSUR**

**SUMMER
ASSIST**



Assicurazione skipass

Condizioni generali di assicurazione

Edizione 01.2023

Sommario

1 Informazioni per il cliente	2
2 Prospetto delle prestazioni	4
3 Condizioni generali di assicurazione (CGA)	5
3.1 Disposizioni comuni al prodotto skipass	5
3.2 Disposizioni speciali relative all'assistenza e all'assicurazione	9
Assistenza nell'area della stazione	9
Assicurazione skipass.....	9





1 Informazioni per il cliente

Le informazioni per il cliente sottostanti forniscono un prospetto sull'identità dell'assicuratore e sui principali elementi del contratto di assicurazione (art. 3 della Legge federale sui contratti di assicurazione, LCA). Il contenuto e l'estensione dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto assicurativo sono determinati esclusivamente dalle Condizioni Generali di Contratto (CGA), dall'informativa sul trattamento dei dati personali e dalla conferma di assicurazione, che insieme costituiscono il contratto di assicurazione).

Compagnia di assicurazione

La compagnia di assicurazioni è Europ Assistance (Svizzera) Assurances SA (di seguito Europ Assistance o l'assicuratore), Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera, numero di identificazione delle aziende (IDE/UID) CHE-101.333.746. Per la sua attività, la compagnia di assicurazioni è soggetta alla supervisione dell'Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Contraente dell'assicurazione

Il contraente del contratto di assicurazione collettivo è l'entità giuridica che vende lo skipass. Tale entità sottoscrive il programma di assicurazione skipass e ne fa beneficiare i propri clienti a titolo di complemento per l'acquisto di uno skipass.

Persona assicurata

La persona assicurata (di seguito denominato "assicurato") è colui che ha sottoscritto con il Contraente tutto o parte del programma di assicurazione skipass al momento dell'acquisto di uno skipass o che usufruisce automaticamente di tutto o parte di questo programma al momento dell'acquisto di uno skipass.

Durata e cessazione dell'assicurazione

Il contratto di assicurazione entra in vigore alla data di sottoscrizione dell'assicurazione e cessa quando lo skipass non è più valido, salvo risoluzione anticipata per giusta causa ai sensi della LCA (non sono previsti altri motivi di risoluzione).

Le richieste di risarcimento espresse durante il periodo di validità del contratto di assicurazione si prescrivono dopo cinque anni dal verificarsi dell'evento che ha dato origine all'obbligazione.

Ad eccezione dei casi in cui l'assicurazione è automaticamente compresa nello skipass, l'assicurato che ha optato per tutto o parte del programma assicurativo ha il diritto

di revoca, per i contratti di durata pari o superiore a un mese. Tale comunicazione deve essere fatta all'assicuratore per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che permetta di provare l'avvenuta comunicazione tramite un testo. Il diritto di revoca consente al contraente di revocare l'accettazione del contratto di assicurazione entro 14 giorni dalla suddetta accettazione.

Rischi assicurati ed estensione delle prestazioni

I rischi assicurati e l'ambito della copertura assicurativa derivano dal contratto di assicurazione. La natura dell'assicurazione è quella di un'assicurazione contro i danni per tutte le prestazioni.

L'assicurazione skipass è un'assicurazione complementare ad ogni altra copertura assicurativa esistente a favore dell'assicurato e pertanto può intervenire solo per gli eventuali danni per i quali non è possibile fare una richiesta di risarcimento nei confronti di terzi.

Qualificazione dei prodotti commercializzati

I prodotti dell'assicurazione skipass sono chiamati con i seguenti nomi:

- Skipass Assur (senza assistenza come descritto al punto 2)
- Skipass Assist (con assistenza come descritto al punto 2)
- Summer Assur (senza assistenza come descritto al punto 2)
- Summer Assist (con assistenza come descritto al punto 2)

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

L'assicurato è tenuto a rispettare integralmente i seguenti obblighi di informazione legale o contrattuale e di comportamento:

- Comunicare all'assicuratore il prima possibile, per iscritto, il verificarsi di un sinistro.
- Limitare il più possibile i danni
- Fornire tutte le informazioni utili a determinare le circostanze del sinistro e/o a valutarne le conseguenze.
- Far pervenire all'assicuratore o al suo rappresentante tutti i documenti e le informazioni inerenti alla richiesta di risarcimento, in modo completo e preciso

Questo elenco cita solo gli obblighi più comuni. Altri obblighi sono previsti dalle CGA e dalle LCA.





Condizioni di base applicabili alle prestazioni

L'assicurato deve fornire la conferma della sottoscrizione per poter usufruire delle prestazioni. È quindi molto importante conservare la conferma della sottoscrizione.

In caso di infortunio, le garanzie di assistenza sono valide solo se sul luogo dell'incidente sono intervenuti i servizi di soccorso della stazione sciistica.

Principali casi di esclusione

L'assicurazione non copre:

- Gli eventi in relazione con atti intenzionali e deliberati, la deliberata inosservanza dei divieti ufficiali o una grave negligenza.
- Gli eventi che erano già accaduti al momento della stipula dell'assicurazione, al momento dell'acquisto dello skipass o il cui verificarsi era ampiamente prevedibile per l'assicurato.
- Le malattie, la gravidanza o le lesioni preesistenti già diagnosticate e/o trattate prima dell'acquisto dello skipass che comportavano un rischio di aggravamento improvviso
- Gli eventi derivanti da una decisione amministrativa, di portata collettiva o individuale, presa da uno o più Stati e/o autorità amministrative, come il sequestro di beni, l'internamento, la detenzione, la limitazione della circolazione di beni e/o persone, la sospensione di attività, ecc.
- La pratica dello sci fuoripista (con riserva degli spazi autorizzati dalla stazione sciistica per la pratica dello "sci fuoripista")
- La partecipazione a corse di natura agonistica anche a livello amatoriale
- Gli eventi derivanti da attività professionale o nell'ambito di un contratto retribuito, le competizioni ufficiali organizzate da una federazione sportiva nonché l'allenamento in vista di tali competizioni e la responsabilità civile legata a queste attività
- Le misure e i costi non ordinati o non approvati dall'assicuratore, nonché le misure e i costi la cui presa a carico non è espressamente prevista dalle CGA.

Questo elenco cita solo i casi più comuni di esclusione. Altri casi di esclusione sono previsti dalle CGA e dalla LCA.

Importo e pagamento del premio

L'importo del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura concordata al momento della stipula dell'assicurazione skipass.

Il premio per l'assicurazione skipass deve essere pagato dall'assicurato al momento della stipula. Viene riscosso dal contraente dell'assicurazione.

Se l'assicurato ha sottoscritto tutto o in parte il programma di assistenza in opzione, l'importo del premio è indicato nella conferma di sottoscrizione dell'assicurazione.

Trattamento dei dati personali

L'assicuratore tratta i dati personali in conformità a tutte le disposizioni applicabili della legislazione sulla protezione dei dati.

Informazioni dettagliate sul trattamento sono disponibili nella nostra Politica sulla privacy. La versione attuale è disponibile in qualsiasi momento sotto la voce <https://www.europ-assistance.ch/>.





2 Prospetto delle prestazioni

Coperture di assistenza e assicurative		Importo massimo assicurato	
		Con assistenza (Package Assist*)	Senza assistenza (Package Assur*)
Prestazioni di assistenza			
Costi di ricerca e soccorso	Per evento	CHF 350	-
Costi di trasporto in ambulanza			
Costi di trasporto in elicottero			-
Spese mediche urgenti	Per periodo di assicurazione	Costi effettivi CHF 10.000	
Rimpatrio sanitario			
Messa a disposizione di un autista	Per evento	CHF 2.500	
Indennità per l'accompagnatore	Per evento	CHF 500	
Prestazioni di assicurazione			
Skipass non utilizzato			
Corsi di sport non utilizzati collegati allo skipass	Per periodo di assicurazione	CHF 2.000	CHF 2.000
Noleggio di materiale sportivo collegato allo skipass non utilizzato			

* Snow Assist o Summer Assist

** Skipass Assur o Summer Assur





3 Condizioni generali di assicurazione (CGA)

Gli sviluppi sottostanti presentano:

- In primo luogo, le disposizioni comuni a tutte le prestazioni del prodotto di assicurazione skipass
- In secondo luogo, disposizioni specifiche per alcune prestazioni.

Per conoscere l'ambito e le modalità con cui si esercita una determinata prestazione, si consiglia di verificare nel prospetto di cui sopra se rientra nel contratto di assicurazione stipulato e quindi di prendere visione sia delle disposizioni comuni che delle disposizioni specifiche (se applicabili).

3.1 Disposizioni comuni al prodotto skipass

1. Compagnia di assicurazione

La compagnia di assicurazioni è Europ Assistance (Svizzera) Assurances SA (di seguito Europ Assistance o l'assicuratore), Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera, numero di identificazione delle aziende (IDE/UID) CHE-101.333.746. Per la sua attività, la compagnia di assicurazioni è soggetta alla supervisione dell'Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

2. Contraente dell'assicurazione

Il contraente del contratto di assicurazione collettivo è l'entità giuridica che vende lo skipass. Tale entità sottoscrive il programma di assicurazione skipass e ne fa beneficiare i propri clienti a titolo di complemento per l'acquisto di uno skipass.

3. Persona assicurata

La persona assicurata (di seguito denominato "assicurato") è colui che ha sottoscritto con il Contraente tutto o parte del programma di assicurazione skipass al momento dell'acquisto di uno skipass o che usufruisce automaticamente di tutto o parte di questo programma al momento dell'acquisto di uno skipass.

4. Durata e cessazione dell'assicurazione

Il contratto di assicurazione entra in vigore alla data di sottoscrizione dell'assicurazione e cessa quando lo skipass non è più valido, salvo risoluzione anticipata per giusta causa ai sensi della LCA (non sono previsti altri motivi di risoluzione).

Le richieste di risarcimento espresse durante il periodo di validità del contratto di assicurazione si prescrivono dopo cinque anni dal verificarsi dell'evento che ha dato origine all'obbligazione.

Ad eccezione dei casi in cui l'assicurazione è automaticamente compresa nello skipass, l'assicurato che ha optato per tutto o parte del programma assicurativo ha il diritto di revoca, per i contratti di durata pari o superiore a un mese. Tale comunicazione deve essere fatta all'assicuratore per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che permetta

di provare l'avvenuta comunicazione tramite un testo. Il diritto di revoca consente al contraente di revocare l'accettazione del contratto di assicurazione entro 14 giorni dalla suddetta accettazione.

5. Copertura dell'assicurazione

Rischi assicurati ed estensione dell'assicurazione

I rischi assicurati e l'ambito della copertura assicurativa derivano dal contratto di assicurazione. La natura dell'assicurazione è quella di un'assicurazione contro i danni per tutte le prestazioni.

L'assicurazione skipass è un'assicurazione complementare ad ogni altra copertura assicurativa esistente a favore dell'assicurato e pertanto può intervenire solo per gli eventuali danni per i quali non è possibile fare una richiesta di risarcimento nei confronti di terzi.

Qualificazione dei prodotti commercializzati

I prodotti dell'assicurazione skipass sono chiamati con i seguenti nomi:

- Skipass Assur (senza assistenza come descritto al punto 2)
- Skipass Assist (con assistenza come descritto al punto 2)
- Summer Assur (senza assistenza come descritto al punto 2)
- Summer Assist (con assistenza come descritto al punto 2)

Estensione territoriale


L'assicurazione è valida per l'intera area sciistica della stazione che emette uno skipass coperto dall'assicurazione.

6. Obblighi generali in caso di sinistro

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

L'assicurato è tenuto a rispettare integralmente i seguenti obblighi di informazione legale o contrattuale e di comportamento:

- Comunicare all'assicuratore il prima possibile, per iscritto, il verificarsi di un sinistro.





- Limitare il più possibile i danni
- Fornire tutte le informazioni utili a determinare le circostanze del sinistro e/o a valutarne le conseguenze.
- Far pervenire all'assicuratore o al suo rappresentante delegato tutti i documenti e le informazioni inerenti alla richiesta di risarcimento, in modo completo e preciso, in particolare:
 - o La conferma della sottoscrizione
 - o L'originale dei giustificativi delle spese per le quali si richiede il rimborso
 - o Il modulo compilato della dichiarazione del sinistro
 - o I certificati medici (in caso di malattia o infortunio)
 - o I dati bancari dell'assicurato.

Se il sinistro è avvenuto a seguito di una malattia o di un infortunio, l'assicurato deve provvedere ad esonerare dal segreto medico i medici che lo hanno in cura nei confronti dell'assicuratore.

In caso di notifica tardiva di un sinistro, l'assicuratore non sarà responsabile delle prestazioni che non possono essere realizzate in tempo utile.

Gli accordi particolari, cioè quelli non disciplinati dalle presenti CGA, sono validi solo se sono stati approvati per iscritto o in forma di testo dall'assicuratore.

Dati di contatto in caso di sinistro

L'assicuratore è a disposizione dell'assicurato dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30.

Telefono	+41 (0) 22 939 22 32
E-Mail	travel@europ-assistance.ch
Indirizzo	Europ Assistance Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera

Violazione degli obblighi

In caso di violazione colposa dell'obbligo di notifica, informazione o invio dei documenti richiesti, l'assicuratore si riserva il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni, a meno che l'assicurato non dimostri che il suo comportamento colposo non ha influito sul verificarsi del danno e sulla sua rilevanza.

Accettazione delle CGA e comunicazione


La comunicazione con l'assicurato avviene sotto la responsabilità del contraente. Il contraente deve in particolare inviare le CGC all'assicurato e informarlo sui punti principali del contratto.

Con la sottoscrizione dell'assicurazione, l'assicurato conferma di aver ricevuto, letto e compreso le presenti CGA.

7. Esclusioni generali

Le seguenti esclusioni si applicano a tutte le prestazioni dell'assicurazione skipass:

- Gli eventi che erano già verificati al momento della stipula dell'assicurazione, al momento dell'acquisto dello skipass o il cui verificarsi era ampiamente prevedibile per l'assicurato.
- L'utilizzo di una pista aperta senza il pass corrispondente
- Le malattie, la gravidanza o lesioni preesistenti già diagnosticate e/o trattate prima dell'acquisto dello skipass che comportavano un rischio di aggravamento improvviso
- Il tentativo di suicidio, il suicidio o l'autolesionismo
- Gli eventi in relazione con atti intenzionali e deliberati, la deliberata inosservanza dei divieti ufficiali o una grave negligenza.
- Gli eventi legati alla commissione effettiva o tentata di una violazione intenzionale.
- Le pandemie, le epidemie o le quarantene in patria o all'estero
- Gli eventi derivanti da una decisione amministrativa, di portata collettiva o individuale, presa da uno o più Stati e/o autorità amministrative, come il sequestro di beni, l'internamento, la detenzione, la limitazione della circolazione di beni e/o persone, la sospensione di attività, ecc.
- Cancellazione totale o parziale o interruzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'organizzatore.
- Le misure e i costi non ordinati o non approvati dall'assicuratore, nonché le misure e i costi la cui presa a carico non è espressamente prevista dalle CGA.
- Le spese relative alla franchigia prevista da una cassa malattia o da qualsiasi altro ente previdenziale
- Gli eventi derivanti da attività professionale o nell'ambito di un contratto retribuito, le competizioni ufficiali organizzate da una federazione sportiva nonché l'allenamento in vista di tali competizioni e la responsabilità civile legata a queste attività
- Pratica di sport alpini fuori pista (con riserva delle aree autorizzate dalla stazione sciistica per la pratica del "fuori pista"),
- La partecipazione a corse di natura agonistica anche a livello amatoriale
- Uso errato o improprio del pass
- I fatti realizzati nell'ambito di un'attività professionale o derivanti dall'uso di un veicolo a motore (le biciclette elettriche non sono considerate veicoli a motore).





8. Importo e pagamento del premio

L'importo del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura concordata al momento della stipula dell'assicurazione skipass.

Il premio per l'assicurazione skipass deve essere pagato dall'assicurato al momento della stipula. Viene riscosso dal contraente dell'assicurazione.

Se l'assicurato ha sottoscritto tutto o in parte il programma di assistenza in opzione, l'importo del premio è indicato nella conferma di sottoscrizione dell'assicurazione.

9. Definizioni

Infortunio: danno causato da un evento repentino e involontario al corpo umano causato da una causa esterna straordinaria che comporta l'incapacità di usufruire dello skipass.

Conferma della sottoscrizione: si tratta, in primo luogo, dello skipass che fa riferimento alla sottoscrizione o al beneficio dell'assicurazione skipass o, in mancanza di questi, a un altro documento che attesti la sottoscrizione o il beneficio di tale assicurazione.

Area della stazione: si tratta di un'area montana gestita dove è possibile praticare sport alpini, dotata di un sistema di impianti di risalita. Comprende almeno un complesso di piste da sci per la stagione invernale e una stazione. È caratterizzata da un accesso riservato ai detentori di un pass che consente di utilizzare tutte o parte delle piste aperte di pertinenza dell'area della stazione.

Domicilio: si tratta del luogo di abitazione principale e abituale dell'assicurato.

Skipass: si tratta di uno skipass (o di un abbonamento agli impianti di risalita) che dà accesso ad almeno un'area della stazione che emette il pass situata almeno in parte in Svizzera e per la quale l'assicurato beneficia interamente o parzialmente dell'assicurazione skipass. Lo skipass deve essere valido per un determinato periodo di tempo.

Fuori-pista: le zone non accessibili per gravitazione e/o che non sono indicate e attrezzate dalla stazione sciistica come aperte alla pratica di uno sport alpino.

Malattia: alterazione della salute fisica, mentale o psicologica che non è dovuta a un infortunio e che comportano l'impossibilità di beneficiare del pacchetto.

Periodo di assicurazione: dalla data di stipula dell'assicurazione fino al termine della validità dello skipass, salvo disdetta anticipata per giusta causa ai sensi della LCA.

Persona accompagnante: è la persona che rimane al capezzale dell'assicurato.

Pista aperta: sono le piste di pertinenza della stazione, comprese le aree autorizzate dalla stazione per la pratica del "fuori pista".

Parente: partner, figli, genitori, fratelli, sorelle, nonni, nipoti, suoceri e figli del partner dell'assicurato.

Sport alpino: indica uno sport che può essere praticato nell'area di pertinenza della stazione e che richiede l'utilizzo degli impianti di risalita della stazione.

10. Sanzioni internazionali

Europ Assistance non fornirà coperture, pagamenti, servizi o altre prestazioni se ciò potrebbe esporla a sanzioni, divieti o restrizioni in applicazione di risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, della Francia o della Confederazione Svizzera. Inoltre, l'assicuratore non effettuerà alcun pagamento in dollari americani.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito <https://www.europ-assistance.com/fr/who-we-are-international-regulatory-information/>

In deroga a qualsiasi altra disposizione, i seguenti paesi e territori saranno esclusi dalla copertura: Afghanistan, Bielorussia, Birmania (Myanmar), Territorio della Crimea, Repubblica Popolare di Donetsk, Iran, Repubblica Popolare di Kherson, Repubblica Popolare di Lugansk, Corea del Nord, Federazione Russa, Siria, Venezuela e Repubblica Popolare di Zaporizhzhia.

11. Esenzione di responsabilità in caso di forza maggiore

Europ Assistance non può essere ritenuta responsabile per la mancata erogazione di prestazioni derivante da cause di forza maggiore, quali paesi in stato di guerra o guerra civile, palese instabilità politica o sommovimenti popolari in corso, rivolte, atti di terrorismo, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione di persone e merci, scioperi, esplosioni, disastri naturali, eruzioni vulcaniche, disintegrazione del nucleo atomico, epidemie, pandemie o qualsiasi altro caso di forza maggiore.

12. Trattamento dei dati personali

L'assicuratore tratta i dati personali in conformità a tutte le disposizioni applicabili della legislazione sulla protezione dei dati.

Informazioni dettagliate sul trattamento sono disponibili nella nostra Politica sulla privacy. La versione attuale è disponibile in qualsiasi momento al sito <https://www.europ-assistance.ch/>.

13. Foro giudiziario

La presente assicurazione è soggetta alla legge svizzera. I tribunali del domicilio svizzero del contraente o





dell'assicurato, nonché i tribunali della sede legale dell'assicuratore, sono competenti per tutte le richieste di risarcimento derivanti dalla presente assicurazione.

14. Basi giuridiche aggiuntive

Sono inoltre applicabili le disposizioni della Legge Federale Svizzera sui Contratti di Assicurazione (LCA), del Codice di Procedura Civile (CPC), del Codice delle Obbligazioni (CO) e di ogni altra legge o regolamento pertinente.





3.2 Disposizioni speciali relative all'assistenza e all'assicurazione

Assistenza nell'area della stazione

1. Eventi assicurati

L'assicuratore garantisce all'assicurato una copertura di assistenza per gli infortuni che si verificano sulle piste aperte e che richiedono l'intervento dei soccorsi della stazione, o all'interno dei bagni termali, a condizione che l'ingresso ai bagni sia compreso nello skipass.

2. Prestazioni assicurate

Costi di ricerca e soccorso

L'assicuratore contribuirà alle spese per le operazioni di ricerca e salvataggio sulle piste aperte (o presso le terme collegate allo skipass) effettuate dai servizi di salvataggio della stazione, fino all'importo indicato nel prospetto delle prestazioni al punto 2.

Possono essere rimborsate solo le spese fatturate da un organismo ufficialmente riconosciuto per queste attività.

Costi di trasporto

L'assicuratore assume i costi di trasporto in ambulanza o in elicottero dalle piste aperte (o dalle terme collegate allo skipass) fino al centro ospedaliero più vicino in Svizzera, fino all'importo indicato nella prospetto delle prestazioni al punto 2.

Spese mediche urgenti

L'assicuratore assume solo le spese mediche urgenti in Svizzera fino all'importo indicato nel prospetto delle prestazioni al punto 2, a condizione che non siano coperte da un'assicurazione sanitaria o contro gli infortuni privata o pubblica.

Costi di rimpatrio sanitario

L'assicuratore assume le spese effettive di rimpatrio sanitario della persona assicurata al suo domicilio, a condizione che la persona assicurata abbia fatto ricorso a cure mediche d'urgenza sul posto ai sensi della copertura delle spese mediche urgenti di cui al punto 3.2.2.

Messa a disposizione di un autista

L'assicuratore mette a disposizione dell'assicurato un autista per il rimpatrio del suo veicolo se l'assicurato è nell'incapacità di guidarlo a causa di un evento assicurato.

Indennizzo per una persona accompagnante

Se una persona accompagnante rimane al capezzale dell'assicurato in seguito ad un evento assicurato,

l'assicuratore rimborserà le seguenti voci in proporzione alla durata della permanenza, ma fino all'importo indicato nel prospetto delle prestazioni al punto 2:

- Skipass non utilizzato
- I corsi di sport non utilizzati
- Il noleggio di materiale sportivo non utilizzato

3. Esclusioni

Oltre alle esclusioni generali e alle condizioni di base per le prestazioni assicurative, si applicano le seguenti esclusioni specifiche:

- L'organizzazione e il pagamento del trasporto per disturbi minori che possono essere trattati sul posto e che non impediscono all'assicurato di usufruire del suo skipass.
- I costi relativi ad ausili medici e protesi (in particolare protesi dentali, auditive e ortopediche)
- Il costo di un check-up sanitario
- Le cure dentali e le patologie della mascella, al di fuori alle cure dentali di emergenza
- Le spese mediche e/o di ospedalizzazione relative a un trattamento diagnosticato, pianificato o cominciato dall'assicurato prima della partenza
- Spese di ottica (ad esempio occhiali o lenti a contatto).

Assicurazione skipass

1. Eventi assicurati

L'assicuratore garantisce la copertura quando la persona assicurata è nell'incapacità di beneficiare del suo skipass a seguito dei seguenti eventi:

- Infortunio, malattia o decesso dell'assicurato
- Infortunio, malattia o decesso di un parente
- Condizioni atmosferiche: tempesta, rischio di valanghe, eccesso di neve che riduce a meno di cinque il numero di impianti di risalita in funzione della stazione sciistica. Questo evento è soggetto a una comunicazione ufficiale da parte della stazione.

2. Prestazioni assicurate

L'assicuratore rimborserà alla persona assicurata le seguenti voci, *pro rata temporis*, ma entro il limite dell'importo massimo indicato al punto 2:

- Lo skipass non utilizzato
- I corsi sportivi non utilizzati collegati allo skipass
- Il noleggio di materiale sportivo collegato allo skipass non utilizzato





3. Esclusioni

Oltre alle esclusioni generali e alle condizioni di base per le prestazioni assicurative, si applicano le seguenti esclusioni specifiche:

- Gli skipass di durata inferiore a due giorni
- Gli eventi legati alle condizioni atmosferiche per gli ski-pass stagionali e annuali.

